

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA DELLE INFEZIONI HIV, HBV, ECV, NELLE
POPOLAZIONI IMMIGRATE E DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A
PERSONE SIEROPOSITIVE E MALATE DI AIDS**

L'anno ²⁰¹⁶ il giorno 27 del mese di GENNAIO presso la
sede della Direzione del Distretto del Perugino, sita in Perugia - Via dei
Filosofi 7

TRA

L'Azienda USL Umbria 1 (di seguito denominata anche AUSLI) con sede
legale ed amministrativa in Perugia, via Guerra 17/21, Codice
Fiscale/Partita IVA 03301860544, rappresentata dal Dirigente Responsabile
del Distretto del Perugino, Dott.ssa Giuseppina Bioli nata ad Assisi il 26
gennaio 1954, autorizzata alla stipula della presente convenzione con
Delibera del Direttore Generale n. 1359 del 16/12/2015
E

L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS Sezione Umbria -
O.n.l.u.s., di seguito denominata ANLAIDS, con sede legale ed
amministrativa in Perugia, via Gramsci 6, Ellera di Corciano (Pg) Codice
Fiscale 94090340541 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Claudio
Sfara, nato a Marina Gioiosa Ionica (RC) il 09/12/1956, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
della predetta Associazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La L.R. n. 11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi
Sociali" all'art. 382 stabilisce i contenuti delle convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri istituiti a livello

egb

[Signature]

regionale, definendo anche i diversi titoli di priorità per l'individuazione delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, fra cui la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza dell'ente che stipula la convenzione, la continuità nello svolgimento dell'attività.

Dall'anno 2003 l'ex Azienda USL n. 2 di Perugia, attualmente confluita nella Azienda USL Umbria 1, si avvale della collaborazione dell'Associazione ANLAIDS, iscritta al n° 530 del Registro regionale dell'Umbria delle Organizzazioni del Volontariato - Settore attività sociali, quale risorsa di supporto per l'erogazione di prestazioni miranti alla prevenzione primaria e secondaria delle infezioni da HIV, HBV e HCV nelle popolazioni immigrate, presenti nel Distretto Perugino. Dall'anno 2004 tale collaborazione si è ampliata mediante un contributo al Progetto sperimentale "Assistenza psicologica delle persone sieropositive, dei malati di Aids e loro familiari".

Art. 2 - L'attività di prevenzione è svolta dall'ANLAIDS presso l'Ambulatorio per Immigrati del Centro di Salute n. 3, sito in via XIV Settembre – Perugia, per 6 ore settimanali complessive, distribuite dal lunedì al venerdì, secondo l'articolazione da concordarsi con il Responsabile del Centro di Salute. L'AUSLI mette a disposizione dell'ANLAIDS gli arredi e le apparecchiature sanitarie di primo intervento ambulatoriale.

E' data facoltà all'ANLAIDS di dotare l'ambulatorio di apparecchiature e/o arredi di proprietà, dandone formale comunicazione alla AUSLI.



L'utilizzo dei locali si intende comprensivo delle utenze necessarie, ivi compresa la linea telefonica abilitata alle sole chiamate urbane.

L'ambulatorio è dotato di un armadio farmaceutico per le necessità di terapie farmacologiche urgenti.

Art. 3 - L'attività di prevenzione è finalizzata all'attuazione dei seguenti principali obiettivi, caratterizzanti l'attività stessa dell'Ambulatorio Immigrati :

- assunzione di una funzione di filtro per le patologie infettive tropicali
- attività consultoriale con counselling e mediazione culturale, integrata con momenti di educazione sanitaria
- contribuzione alla formazione specifica degli operatori del settore per rendere più adeguata e mirata l'assistenza socio-sanitaria rivolta agli immigrati
- osservatorio epidemiologico per patologie e fenomeni legati all'immigrazione.

Art. 4 - Obiettivi specifici di tale attività sono la prevenzione primaria e secondaria delle infezioni HIV, HBV, HCV, TBC, parassitosi e MST, i relativi interventi sono correlati con il trattamento dei pazienti HIV positivi, in collaborazione con l'Istituto Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Art. 5 - L' ANLAIDS collabora inoltre alla stesura di protocolli di intervento sulle modalità di attuazione dei suddetti obiettivi e fornisce ed elabora i dati demografici e sanitari sugli immigrati assistiti per ricerche e statistiche interessanti le attività svolte.



Art. 6 - L'ANLAIDS svolge l'attività di "Assistenza psicologica delle persone sieropositive, dei malati di Aids e loro familiari" presso il Centro di Salute di Via XIV Settembre. Sono previste riunioni settimanali di gruppo o individuali della durata media di circa 3/4 ore.

Art. 7 - L'attività si pone l'obiettivo di offrire un supporto psicologico e delle risposte al disagio che le persone vivono in relazione alla diagnosi di sieropositività. Le nuove terapie farmacologiche hanno portato ad una cronicizzazione dell'infezione da HIV e mutato i bisogni della persona sieropositiva, che necessita di esser accompagnata nel percorso di adattamento attraverso l'uso di una comunicazione adeguata al cambiamento.

I principali bisogni evidenziati riguardano l'accettazione della diagnosi e del proprio stato di salute, le problematiche inerenti alla terapia, il risvolto sociale della propria condizione.

Per soddisfare tali bisogni sono state messe a punto varie strategie, quali: percezione grupppale, rilevamento della storia dell'individuo, lavoro sulle peculiarità individuali, sostegno individuale, discussioni e confronto sulla terapia e sugli effetti collaterali, eventuale proseguimento della terapia con un supporto psicologico individuale settimanale.

Art. 8 - Per l'attuazione delle suddette attività l'ANLAIDS mette a disposizione la propria esperienza e competenza professionale e si avvale di n. 4 volontari e, ai sensi del comma 1 lettera b) del sopra citato art.382, del seguente personale con incarico libero-professionale:

n. 2 laureati in Medicina e Chirurgia con specifica formazione professionale per le Attività di Prevenzione presso ambulatorio immigrati;



n. 1 psicologo per l'attività di Assistenza psicologica.

Art. 9 - Gli operatori dell'ANLAIDS professionalmente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione non devono avere rapporti di lavoro dipendente con l'AUSLI, o ricadere nelle fattispecie di incompatibilità previste negli Accordi Collettivi Nazionali per i MMG, Continuità Assistenziale e Pediatri di Libera Scelta, fatte salve le disposizioni in materia di part-time o la regolamentazione delle suddette incompatibilità per le categorie convenzionate di cui alla D.G.R. n. 908/2013.

Gli operatori dipendenti della AUSLI che volessero prestare la propria attività professionale a titolo di volontariato nell'ANLAIDS dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Azienda medesima e comunque attenersi a quanto previsto dalla Delibera del Direttore Generale n. 1148/2015, dall'art.5 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria 1, adottato con la Delibera DG n. 921/2014.

Art. 10 - L'ANLAIDS che ha comunicato con lettera a parte i nominativi delle persone adibite alla effettuazione delle prestazioni definite nella presente convenzione, si impegna a garantire il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori.

Nel caso in cui si verificassero assenze, per motivate ragioni, l'ANLAIDS provvederà alla sostituzione delle persone impossibilitate, in modo da garantire la continuità delle attività e ne darà tempestiva comunicazione alla AUSL 1.



Art. 11 - L'ANLAIDS provvede alla integrale copertura assicurativa dei propri operatori, per tutti i rischi derivanti dalle specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità agli artt. 4 e 7 della L.266/91, esonerando espressamente la AUSL 1 da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione. Gli oneri relativi sono rimborsati dalla AUSL 1.

Art. 12 - Il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'attività di prevenzione sarà coordinato dalla Referente per le problematiche inerenti l'immigrazione Dott.ssa Claudia Covino, cui afferisce anche la supervisione del progetto di assistenza psicologica.


Art. 13 - Il personale dell'ANLAIDS, impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione, è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, relativi a persone, documenti, fatti e circostanze, di cui venga a conoscenza. Per tale motivo l'Associazione ANLAIDS, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- α) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dalla presente convenzione, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento", impartendo loro adeguate informazioni scritte;
- β) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;



- χ) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative alla presente convenzione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- δ) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto della convenzione;
- ε) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- φ) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- γ) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL Umbria 1 per gli adempimenti di competenza;
- η) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14 - Per l'attività svolta e documentata dall'ANLAIDS, nei modi e nei termini di cui alla presente convenzione, l'AUSL1 corrisponderà un



contributo economico onnicomprensivo (esente da IVA ai sensi dell'art. 8 c. 2 L. 266/1991) di Euro 14.250 (quattordicimila/250). Tale importo sarà liquidato a seguito di approvazione, da parte del Responsabile della UOC Ser.T. delle relazioni sull'attività svolta.

L' ANLAIDS si impegna inoltre a rendicontare l'utilizzazione dei fondi assegnati, incluse le spese di organizzazione.


Art. 15 - L'ANLAIDS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentante dell'Associazione, agli atti d'ufficio di questo Distretto, tutti i pagamenti a favore dell'Associazione per le attività di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare le persone all'uopo individuate nella suddetta autocertificazione.

L'Associazione si obbliga a comunicare alla AUSLI – Distretto del Perugino, ogni modifica relativa ai dati dichiarati nella stessa autocertificazione.

Art. 16 - Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente, il presente accordo qualora si accerti la sussistenza di elementi ostativi al pieno dispiegarsi della finalità della convenzione, ovvero per mancato adempimento delle previsioni convenzionali.

Art. 17 - La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2016 con possibilità di eventuale rinnovo su richiesta della AUSLI ed assenso formale dell'Associazione ANLAIDS, per un eguale periodo annuale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della AUSLI per un periodo massimo di 90 giorni.



Art. 18 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Perugia.

Art. 19 - L'ANLAIDS dichiara sotto la propria responsabilità di essere una Onlus, i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e succ. modifiche. Ai fini fiscali, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato e al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione è stata costituita, è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 11.8.1991 n. 266.

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 20 - La presente convenzione consta di n. 9 (nove) facciate di cui n. 18 (diciotto) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni, ed è redatta in due esemplari, di cui uno per l'Azienda USL Umbria 1 e uno per l' ANLAIDS.

Perugia, li 27 GEN. 2016

Letto, approvato, sottoscritto.

Per la Azienda USL Umbria 1 – Il Dirigente Responsabile del Distretto del
Perugino - Dott.ssa Giuseppina Bioli _____

Per l' ANLAIDS Sezione Umbria - O.n.l.u.s - Il Legale rappresentante

Dott. Claudio Sfara _____